

STATUTO

**NUOVO CINEMA AEQUA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VICO EQUENSE NA CORSO
FILANGIERI 158

Numero REA: NA - 964300

Codice fiscale: 08515811217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"NUOVO CINEMA AEQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

ART.1

La società ha la seguente denominazione sociale:

"NUOVO CINEMA AEQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

La società è disciplinata delle norme in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519, u.c., cod. civ.

ART.2

La società ha sede in Vico Equense (NA).

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

ART.3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.4

La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento delle attività produttive di cui al seguente art. 5 del presente statuto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di associazionismo tra cooperative, di rispetto della persona, di priorità dell'uomo sul denaro, di democraticità interna ed esterna.

La cooperativa intende, altresì, assicurare ai propri soci, attraverso la gestione in forma associata dell'attività lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno per i soci-lavoratori che verrà redatto dall'Assemblea, nonché delle leggi in materia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci

volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.

La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.

Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans. cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, nonché di stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderle più produttive ed incisive sul tessuto sociale, di realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnica nella gestione dei servizi integrati.

La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

La Cooperativa chiederà l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative nella sezione Cooperative a mutualità prevalente - categoria Cooperative Sociali.

ART. 5

Per raggiungere lo scopo mutualistico, la società ha ad oggetto l'esercizio, in proprio o in convenzione con enti pubblici e/o privati, delle seguenti attività:

A) Attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rese, in particolare, in favore di anziani ed anabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS,

handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disattamento e di devianza.

In tale ambito, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

a) istituire e/o gestire centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri residenziali e semi-residenziali, centri agrituristici, comunità alloggio, case famiglia, asili nido, baby-parking, case protette, centri di pronto intervento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare, in favore di persone svantaggiate, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, servizi atti ad inserire i minori, le persone svantaggiate e le fasce deboli in genere nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione, sia in proprio sia per conto di Enti Pubblici, Stato, Regioni, Provincie e Comuni;

b) servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale;

c) organizzare stages o tirocini presso aziende per promuovere l'integrazione lavorativa;

d) gestire attività di tempo libero per i ragazzi, centri sportivi, ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali, quali campi gioco, campeggi, case vacanza;

e) a scopo esclusivamente terapeutico, svolgere anche piccole attività di produzione di manufatti in genere utili al raggiungimento dello scopo sociale, nonché attività di laboratorio per la promozione e la conservazione delle tradizioni e dell'artigianato locale;

f) svolgere servizi di trasporto scolastico, turistico, privato e pubblico, urbano ed extra urbano, mediante l'uso di minibus ed autobus, anche appositamente attrezzati ai trasporti di infermi e disabili, fornendo allo scopo anche autisti ed accompagnatori; svolgere servizi di trasloco;

g) svolgere servizi di custodia e vigilanza di parcheggi, di manutenzione della segnaletica stradale; di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;

nonchè, in coordinazione con le attività che precedono e, dunque, rivolte anche ai soggetti che beneficiano delle attività medesime:

B) Attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, in tale ambito, potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione ed allestimento di teatri, di sale cinematografiche, di sale di registrazione, di sale per spettacoli e cabaret;

- organizzazione, allestimento, produzione, realizzazione e distribuzione, per conto proprio e/o di terzi, di spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi, musicali, radiofonici, di manifestazioni ricreative e turistiche, di servizi fotografici, di documentari e di filmati anche a carattere culturale, divulgativo e pubblicitario;

- realizzazione di allestimenti scenografici, tecnici e di

impianti audio, luci e video per teatri, eventi cinematografici e televisivi, concerti, congressi, sfilate di moda, feste, stand fieristici ed esposizioni;

- diffusione e sviluppo della cultura e dell'arte in genere, anche mediante anche lo svolgimento di attività di promozione dell'immagine e dell'attività di attori, registi, sceneggiatori, musicisti, ed artisti in genere;

- organizzazione e promozione di convegni, dibattiti, conferenze, congressi, eventi culturali, mostre, work-shop, tavole rotonde, forum, seminari, rassegne culturali, sfilate di moda e manifestazioni nel campo della musica, della danza, delle arti e dello spettacolo, nonché su tematiche di carattere socio-culturale, con la previsione dei relativi servizi di ricevimento ed accoglienza;

- editoria su supporto cartaceo, informatico, fonografico e audiovisivo, redazione e diffusione di opuscoli e materiali pubblicitari, nel rispetto delle norme e dei limiti di legge in materia ed esclusa l'editoria di giornali quotidiani;

- organizzazione di campagne pubblicitarie nel campo dello spettacolo e dell'arte in genere anche per conto terzi;

- installazione, messa in opera e manutenzione di cartellonistica pubblicitaria, promozione e diffusione di eventi e spettacoli anche a mezzo di volantinaggio;

- organizzazione e promozione, previa autorizzazione degli organismi ed autorità competenti, di corsi di formazione, di qualificazione e/o di stage nei settori dello spettacolo, nonché nel campo del cinema, della musica, della danza e del turismo;

- commercio e noleggio (con esclusione della locazione finanziaria) di:

- attrezzature tecniche per spettacoli, concerti, congressi, sfilate di moda, feste, fiere ed esposizioni;

- sedie, tavoli, tendo-strutture, attrezzature mobili, servizi mobili di wc, cucine mobili, posate, tovaglieria per allestimenti in occasione dei suddetti eventi;

- produzione, commercio e noleggio (con esclusione della locazione finanziaria) di costumi ed accessori per eventi e spettacoli in genere;

- effettuazione di lavori di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci, trasloco e manovalanza in genere;

- effettuazione di servizi di pulizia di locali da intrattenimento;

- noleggio, senza conducente, di autoveicoli e motoveicoli, caravans, karts, autocarri e furgoni, con esclusione della locazione finanziaria attiva;

- gestione, in proprio e/o per conto terzi, di:

bar, wine-bar, snack-bar, pub, enoteche, birrerie, vinerie anche con intrattenimento musicale, spettacoli e cabaret, discoteche, piano bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, trattorie, rosticcerie anche con asporto,

friggitorie, tavole calde, osterie, ristoranti e pubblici esercizi in genere;

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche a mezzo servizi di catering.

Nello svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici e privati e stipulare contratti con società, enti e amministrazioni pubbliche, e ricevere finanziamenti di ogni genere e tipo, nonchè compiere operazioni con banche ed intermediari finanziari.

La società potrà in ogni caso curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale come dibattiti e/o conferenze al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di solidarietà, relative al campo nel quale la cooperativa opera; organizzare e gestire corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società sarà munita delle necessarie abilitazioni di legge, e potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse all'attività principale, nonchè assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 385/93 con esclusione delle attività di cui al d. lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove necessaria, sarà svolta direttamente, individualmente e sotto la personale responsabilità di professionisti all'uopo abilitati ai sensi di legge.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

I soci si distinguono in:

a) "SOCI COOPERATORI".

I soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro remunerato, in modo da ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.

Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei "soci

cooperatori" diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

b) "SOCI VOLONTARI"

I "soci volontari" prestano la loro attività gratuitamente.

I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.

Possono essere soci, purchè in possesso di ogni altro necessario requisito di legge le persone fisiche, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'attività esercitata dalla cooperativa e, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'attività sociale ed attivamente operare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere comunque ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere soci anche:

- i lavoratori tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa.

I soci hanno i diritti che spettano loro per legge incluso il diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;

- b) usufruire dei servizi della cooperativa nei modi e nei limiti fissati dalle legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

- c) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermo ogni obbligo sancito dalla legge e dal presente statuto, ogni socio, per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa, si obbliga a:

- osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi regolamenti;

- astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla cooperativa di riporre affidamento nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale

e al conseguimento degli scopi sociali.

I soci sono obbligati inoltre a:

- versare, secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo e nel rispetto delle norme di legge:

il capitale sottoscritto e il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, nonché le spese di istruttoria per l'ammissione.

ART. 7

La prestazione di lavoro del socio cooperatore e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quanto prescritto dalla legge e dovranno essere depositati nei termini di legge presso gli uffici competenti.

Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le prestazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del sopracitato art. 4 della legge 381/1991, salvo il rispetto delle inderogabili disposizioni di legge in materia.

ART. 8

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale dovranno risultare:

a)

- se persona fisica:

cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero con la domanda dovrà essere prodotta la documentazione comprovante la regolarità del soggiorno in Italia ai sensi di legge;

- se persona giuridica:

denominazione sociale, sede e codice fiscale, nominativo della persona delegata a rappresentare l'ente nei rapporti con la cooperativa; alla domanda dovrà essere allegata la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) l'indicazione della categoria di socio cui intende appartenere e della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) la documentazione comprovante l'eventuale condizione di persona svantaggiata;

d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;

- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dai regolamenti interni, ferme restando le esigenze della Cooperativa, e fermo il rispetto di ogni norma di legge in materia.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato e attenendosi a criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La procedura di ammissione è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 2528 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

ART. 9

Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale che dovrà essere versata ai sensi di legge.

Dovrà altresì versare immediatamente l'eventuale sopraprezzo, determinato dall'Assemblea giusta la previsione dell'art. 2528 cod. civ.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..

TITOLO IV

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 10

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non é autorizzata dagli

amministratori, giusta quanto prescritto dall'art. 2530, cod. civ.

Al trasferimento delle quote si applicano le disposizioni previste dall'art.2530 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

ART. 11

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 12

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e comunque quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro, nel rispetto comunque delle limitazioni di legge in materia.

Il recesso non può essere parziale.

Si applicano al recesso le disposizioni previste dall'art. 2532 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

ART. 13

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può aver luogo:

- 1) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;
- 4) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma, cod. civ..
- 5) previa intimazione da parte degli amministratori, per mancata esecuzione, in tutto o in parte, della quota sottoscritta, ai sensi dell'art. 2531, cod. civ.;
- 6) qualora il socio, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento, nel rispetto delle norme di legge;
- 7) qualora il socio venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti nel rispetto

delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 14

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota in conformità di quanto disposto dagli artt. 2534 e 2535 cod. civ.

ART. 15

La liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi del socio defunto è regolata dalle disposizioni dell'art. 2535, cod. civ.

La liquidazione della quota ha luogo dunque sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, e da cui dedurre proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato.

Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio.

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata, si matura nella misura, con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovante che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Ferma l'applicazione di ogni altra inderogabile norma di legge al riguardo.

La responsabilità del socio uscente e degli eredi del socio defunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 2536 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti di legge, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva formata dai versamenti a titolo di soprapprezzo;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè in caso di scioglimento della società medesima.
Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 17

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento ai sensi dell'art. 2524, 3° co., cod. civ.
In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dagli amministratori.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge.
L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.
Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., le ragioni della dilazione.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.
La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi di legge;
c) alla costituzione o all'incremento di altri fondi di riserva nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel rispetto delle applicabili norme di legge.

Gli eventuali utili residui sono destinati all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito dall'art 2514, comma 1, lettera a), e quindi non superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili, il tutto nel rispetto dell'art. 2545 quinquies, 2° co., cod. civ..

La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore ai limiti di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'Organo Amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

Qualora per disposizioni di legge fosse consentita l'emissione di strumenti finanziari, la remunerazione degli strumenti medesimi non potrà essere superiore al limite disposto per i requisiti della mutualità prevalente.

TITOLO VII

ASSEMBLEE

ART. 19

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo della compagine sociale sottopongono alla loro approvazione e su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalla legge.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Nelle assemblee i soci hanno diritto di voto ai sensi dell'art. 2538 cod. civ. e delle applicabili norme di legge in materia.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 20

L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano.

La convocazione è effettuata, nel rispetto delle norme di

legge, mediante:

- lettera raccomandata spedita ai soci ai sensi di legge almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti i componenti dell'organo amministrativo e - se nominato - dell'organo di controllo, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 21

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.

ART. 22

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio.

ART. 23

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 24

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, cod. civ., l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà dei soci stessi.

Sono fatte salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 25

La società è amministrata:

a) o da un Amministratore Unico

b) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea. Alla carica di amministratore, quando la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione, possono essere nominate anche persone che non siano soci.

L'amministratore unico o la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, se nominato, sono scelti comunque tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, nel rispetto delle norme di legge al riguardo.

Gli amministratori restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

ART. 26

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.

Il tutto secondo le applicabili norme di legge.

ART. 27

La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.

Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia rimesso alla decisione dei soci.

L'organo Amministrativo può nominare direttori e responsabili tecnici e preposti all'attività.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

ART. 28

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché
- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se non è nominato dall'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e sindaco se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e, se nominato, dell'Organo di controllo, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

TITOLO IX - CONTROLLI

ART. 30

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge, ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'Organo di controllo. All'Organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo che fosse previsto da norme inderogabili di legge.

TITOLO X

LIQUIDAZIONE

ART. 31

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ e delle applicabili norme di legge in materia.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, e i dividendi eventualmente maturati e deliberati e non riscossi, sarà devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica ed elaborerà ogni altro regolamento previsto dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti. Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia"

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge, alle ore 19 (diciannove) e minuti 03 (zero tre).

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli dieci per facciate trentasette fin qui della presente.

Firmato

Bruno Alvino

Nuzzo Carmela

Rosanna Verde

Carmela Cinque

Davide Laricchia

Giulia Tavolaro

Pasquale Barra

Giuseppe Alessio Nuzzo

Federica Cuomo

Virginia Numeroso (sigillo)

* * *

Certifico io dott. Virginia Numeroso, Notaio in Napoli, con studio ivi alla Via Guantai Nuovi n. 30, iscritta a ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Registrato a Napoli, Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Napoli 1, il giorno 25 novembre 2016 al n. 22508/1T.

Esente da bollo.